

KATARZYNA BIERNACKA-LICZNAR

Université de Wrocław

## LE TRAPPOLE TESE AL TRADUTTORE POLACCO DURANTE LA TRADUZIONE DI TESTI GIURIDICI ITALIANI E POLACCHI

Le recenti modifiche del rito penale in Italia (2006) e i risultati delle ricerche statistiche sulla lingua giuridica polacca proposte nel 2006 da Andrzej Malinowski<sup>1</sup> hanno fornito una buona occasione per la preparazione del presente articolo concentrato sulla problematica della traduzione della lingua giuridica. Una corretta traduzione è un compito molto impegnativo. Il traduttore o l'interprete deve possedere una conoscenza della lingua approfondita e accurata. Il presente articolo è indirizzato ai traduttori specialistici. Una particolare attenzione è stata rivolta alle fasi del procedimento penale italiano, presentate tramite una serie di diagrammi e tavole che dovrebbero essere utili ai traduttori. Si è cercato di paragonare il sistema processuale italiano con quello polacco, soprattutto dal punto di vista del lavoro del traduttore giurato in Polonia.

La prima parte dell'articolo è dedicata alla storia della terminologia giuridica in Polonia. Le testimonianze relative alla definizione della lingua giuridica, rintracciabili in Polonia nel lontano 1948, sono state oggetto di tante ricerche e pubblicazioni. Solo negli anni Ottanta del XX secolo la lingua giuridica è divenuta oggetto di analisi condotte dal punto di vista della filosofia della lingua, della logica e della linguistica. Nell'articolo si è cercato di presentare una sintesi della storia della nascita del linguaggio giuridico polacco, citando testi degli specialisti più noti in Polonia.

La seconda parte dell'articolo è dedicata alle possibili trappole tese, dalle differenze tra i due sistemi giuridici e tra il gergo professionale e il linguaggio giuridico, ai traduttori ed interpreti polacchi. La terza parte fa riferimento alle fasi del processo penale nel sistema italiano e polacco. Una particolare attenzione è dedicata allo svolgimento del procedimento penale in Italia e ai soggetti del procedimento penale in Polonia.

<sup>1</sup> A. Malinowski, *Polski język prawny. Wybrane zagadnienia*, LexisNexis, Warszawa 2006.

L'articolo è stato completato con informazioni sullo scrittore Gianrico Carofiglio, magistrato di Bari. Nei suoi libri Carofiglio offre al lettore una visione dinamica del processo penale italiano, rappresentandone le varie fasi e usando una terminologia difficilmente riscontrabile in altri autori contemporanei italiani. La lettura comparata delle sue opere in italiano e in polacco offre alle persone interessate al linguaggio specialistico la possibilità di conoscere coppie di equivalenti che purtroppo mancano nei dizionari italo-polacchi e polacco-italiani.

Secondo il decreto del Ministero della Giustizia polacca del 24 gennaio 2005, le lingue straniere sono divise in quattro gruppi<sup>2</sup>. Al primo gruppo appartengono l'inglese, il francese, il tedesco e il russo, al secondo le altre lingue europee e la lingua latina, al terzo appartengono le lingue extraeuropee che usano l'alfabeto latino, e il quarto gruppo comprende le lingue extraeuropee che non usano l'alfabeto latino bensì gli ideogrammi per esempio cinesi e giapponesi.

I traduttori polacchi delle lingue del primo gruppo hanno la possibilità di trovare sul mercato e quindi di usare numerose pubblicazioni con ampia e complessa terminologia specialistica<sup>3</sup>. Invece i traduttori delle altre lingue, come per esempio il greco, il portoghese o lo svedese, per non parlare delle lingue rare come cinese o coreano, molto spesso non hanno neanche un dizionario specialistico.

Per i traduttori ed interpreti della lingua italiana il mercato polacco non offre molte possibilità di rinvenire fonti specialistiche. Fino ad oggi abbiamo solo un dizionario giuridico italiano-polacco della Casa Editrice ABC<sup>4</sup> e pochi dizionari polacco-italiano e italiano-polacco di buona qualità (Wiedza Powszechna, REA, PWN). Purtroppo mancano il dizionario giuridico polacco-italiano e i manuali con le schede di compendio di diritto, disponibili per esempio per la lingua tedesca o inglese. Negli ultimi anni nella rivista *Lingua Legis*, della Casa Editrice Translegis, Mieczysław Źochowski ha pubblicato alcuni articoli la cui comprensione presuppone una base di conoscenza del sistema giuridico, amministrativo e fiscale italiano<sup>5</sup>. Gli articoli pubblicati nella rivista *Lingua Legis* sono un tentativo di mettere a confronto due sistemi terminologici: quello polacco e quello italiano e sono di grande aiuto sia per i traduttori, sia per gli interpreti della lingua italiana. Tuttavia non tutti i traduttori sono a conoscenza dell'esistenza di questo materiale.

<sup>2</sup> Dziennik Ustaw nr 15 z 2005 r., poz. 131.

<sup>3</sup> R. Kołodziej, «Problemy terminologiczne w tłumaczeniach polskiego kodeksu pracy na język niemiecki», *Lingua Legis* 16, marzec 2008, pp. 38–47; A.D. Kubacki, «Zestawienie niemieckich i polskich ekwiwalentów nazw władzy sądowniczej», *Lingua Legis* 16, marzec 2008, pp. 52–67.

<sup>4</sup> M. Grelewcz-La Mela, B. Nuzzo, *Słownik prawniczy włosko-polski*, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.

<sup>5</sup> M. Źochowski, «Sądownictwo specjalne we Włoszech», *Lingua Legis* 16, marzec 2008, pp. 67–77; M. Źochowski, «Terminologia podstawowych pojęć włoskiego systemu podatkowego», *Lingua Legis* 14, kwiecień 2006, pp. 85–92; M. Źochowski, «Terminologia samorządowa polsko-włoska», *Lingua Legis* 10, wrzesień 2002, pp. 43–53.

Naturalmente per trovare l'esatta terminologia non possiamo contare solo sui dizionari presenti sul mercato polacco. Un traduttore competente dovrebbe pertanto consultare dizionari *on-line*: Simone, le banche Eurodicautom e IATE (le ultime due sono state messe a disposizione dalla Commissione Europea).

Il campo della traduzione specialistica e soprattutto giuridica è uno dei più difficili da comprendere, sia per le persone che leggono questi testi sia per i traduttori che spesso non hanno un'adeguata preparazione per capirli. Oggi come oggi oltre alle tradizionali voci del lessico giuridico, quello polacco e italiano, abbiamo anche il lessico straniero soprattutto inglese e francese che ormai è entrato a far parte del linguaggio giuridico ed economico dei singoli paesi dell'UE.

Di grande aiuto per i traduttori e gli interpreti sono gli schemi esplicativi, le tabelle riassuntive e i diagrammi che rendono il testo da tradurre più facile e permettono a tutti quelli che devono «navigare» dentro il campo giuridico polacco o italiano di capire di che cosa si tratta. La vera lacuna per i traduttori polacchi della lingua italiana è la mancanza di un libro contenente esempi comparativi delle procedure penali italiane e polacche.

La nostra analisi parte da alcune osservazioni sulla lingua giuridica e dalla sua suddivisione proposta nel 1941 dal professor Bronisław Wróblewski (1888–1941).

In Polonia le prime ricerche sul linguaggio giuridico furono iniziate nel XVIII secolo<sup>6</sup>. Attualmente il tema è studiato da Maria Teresa Lizisowa<sup>7</sup>, Aleksander Zajda<sup>8</sup>, Irena Szczepankowska<sup>9</sup>.

Nel libro di Wróblewski, pubblicato postumo nel 1948<sup>10</sup>, troviamo la definizione della lingua specialistica del campo giuridico. Secondo questa definizione abbiamo *język prawny* (la lingua giuridica come lingua degli atti normativi e delle leggi) e *język prawniczy* (la lingua dei giuristi). Purtroppo nella lingua italiana tale categorizzazione non esiste e abbiamo solo i termini composti dalla parola *giuridico*: la lingua giuridica, linguaggio giuridico, terminologia giuridica.

<sup>6</sup> A. Jopek-Bosiacka, *Przekład prawny i sądowy*, PWN, Warszawa 2006, p. 16.

<sup>7</sup> M.T. Lizisowa, *Podstawowe terminy prawne w statutach staropolskich na tle słowiańskim. Studium semantyczne*, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1995; *eadem*, *Język w urzędach i sądach*, Collegium Columbinum, Kraków 2006; *eadem*, *Tekst, kontekst, interpretacja: w poszukiwaniu semiotyczno-dyskursywnych wzorców konkretyzacji języka*, Collegium Columbinum, Kraków 2006.


<sup>8</sup> A. Zajda, *Studia z historii polskiego słownictwa prawniczego i frazeologii*, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.

<sup>9</sup> I. Szczepankowska, *Język prawny I Rzeczypospolitej w „Zbiorze praw sądowych” Andrzeja Zamojskiego*, Cz. 1: *Pojęcia prawne*, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004; *Język prawny I Rzeczypospolitej w „Zbiorze praw sądowych” Andrzeja Zamojskiego*, Cz. 2: *Wypowiedzi normatywne*, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004; *eadem*, *Styl a semantyka*, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008.

<sup>10</sup> B. Wróblewski, *Język prawny i prawniczy*, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1948, p. 50.

Altri studiosi polacchi hanno continuato le ricerche iniziate da Wróblewski: Zygmunt Ziemiński (1974)<sup>11</sup>, Tomasz Gizbert-Studnicki (1979, 1986)<sup>12</sup>, Stefan Kalinowski e Jerzy Wróblewski (1978)<sup>13</sup>, Maciej Zieliński (1999)<sup>14</sup>, Andrzej Malinowski (2006)<sup>15</sup>. Nel 2006 è stato pubblicato il libro di Anna Jopek-Bosiacka dedicato alla traduzione giuridica<sup>16</sup>. Nel 1999 il professor Maciej Zieliński ha fornito una nuova e più ricca divisione del linguaggio giuridico basandosi sul modello proposto da Bronisław Wróblewski:

Diagramma 1. Categorizzazione dei linguaggi *prawny* e *prawniczy* secondo M. Zieliński (con la traduzione di K.B-L)<sup>17</sup>



Possiamo suddividere *język prawny* in due gruppi: *przepisów prawnych* e *norm prawnych*. La nostra proposta di equivalenti dei due termini è la seguente: *lingua delle norme giuridiche* e *lingua delle regole giuridiche*. Invece la suddivisione in due rami di *język prawniczy* è più complicata, perciò la presentiamo in forma di tabella:

<sup>11</sup> Z. Ziemiński, *Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa*, PWN, Warszawa 1974.

<sup>12</sup> T. Gizbert-Studnicki, «Czy istnieje język prawny», *Państwo i Prawo* 3, 1979, pp. 49–60; *idem*, *Język prawny w perspektywie socjologicznej*, Zeszyty Naukowe UJ, 1986.

<sup>13</sup> S. Kalinowski, J. Wróblewski, *Zagadnienia polskiej terminologii prawniczej: I Konferencja Terminologiczna, Warszawa 5–6 czerwca 1978*, Ośrodek PAN, Warszawa 1978.

<sup>14</sup> M. Zieliński, *Wykładnia prawa: zasady, reguły, wskazówki*, LexisNexis, Warszawa 2002.

<sup>15</sup> A. Malinowski, *op. cit.*

<sup>16</sup> A. Jopek-Bosiacka, *op. cit.*

<sup>17</sup> Schema preso da: A. Jopek-Bosiacka, *op. cit.*, p. 19.

Tabelle 1 e 2. Categorizzazione del linguaggio proposto da M. Zieliński (con la traduzione di K.B-L)<sup>18</sup>

Język prawniczy praktyki prawniczej	Gergo professionale della pratica giuridica
a) orzeczniczej 1. postępowań sądowych 2. rezultatów postępowań i ich uzasadnień	a) per decidere la causa 1. dei procedimenti davanti al tribunale 2. dei risultati dei procedimenti e delle loro motivazioni
b) pozaorzeczniczej	b) del procedimento senza decidere la causa

Il secondo ramo del diagramma:

Język prawniczy nauki	Gergo professionale della scienza
a) popularnonaukowy	a) di divulgazione scientifica
b) literatury naukowej	b) della letteratura scientifica
c) praktyczno-naukowy	c) pratico-scientifico
d) nauk historyczno-prawnych	d) delle scienze storico-giuridiche

Lo schema e le tabelle presentate sopra possono essere utili non solo a coloro che si occupano del linguaggio giuridico, ma anche ai traduttori e agli interpreti che hanno a che fare con testi giuridici. Per un traduttore di tali testi non è raro sbagliare, anzi, all'inizio della carriera è quasi inevitabile. Non bisogna dimenticare che tradurre un testo giuridico significa paragonare e rendere comprensibile al cliente un testo che riguarda due sistemi di diritto diversi. I problemi fondamentali della traduzione giuridica, per i traduttori, nascono dalla mancanza della conoscenza, da parte loro, del sistema della legge. Spesso essi non colgono neanche la differenza tra il linguaggio *prawny* e *prawniczy*. Citiamo come esempi le parole: *wyjaśnienia* e *zeznania*. Chi possiede una conoscenza base del procedimento penale o di quello civile senza dubbio associa *zeznania* al testimone (*świadek*) e alla persona offesa dal reato (*pokrzywdzony*), e riferisce la parola *wyjaśnienia* sia alla deposizione dell'indagato (*podejrzany*) o dell'imputato (*oskarżony*). I traduttori privi di consapevolezza della differenza esistente tra il linguaggio *prawny* e *prawniczy* non usano la terminologia esatta, così arriviamo spesso alla traduzione del termine *wyjaśnienia* come *spiegazioni* e *chiarimenti*, mentre la lingua giuridica prevede in quel caso solo il termine *dichiarazioni*. La stessa regola vale per il termine *postępowanie przygotowawcze*. Il codice del procedimento penale prevede solo un termine: *le indagini preliminari*, i traduttori invece usano spesso il termine *procedimento preparatorio* che appartiene al gergo professionale ma non a quello della lingua giuridica.

Lo scopo della traduzione giuridica è quello di preparare in un tempo determinato una adeguata traduzione di un testo specialistico. I traduttori giurati in Polonia sono obbligati a collaborare con gli organi statali (Tribunali, Procure,

<sup>18</sup> A. Jopek-Bosiacka, *op. cit.*, p. 19.

Polizie, Amministrazione pubblica), ed il loro lavoro consiste nella traduzione dell'atto che prevede l'applicazione della pena nei confronti della persona indagata. Il traduttore che non usa la terminologia del diritto ma decide di avvalersi del gergo professionale, cade prima o poi in trappola, perchè la sua traduzione non sarà chiara e conforme alle norme di legge.

Nella successiva parte del presente articolo verrà descritta una delle fasi del processo penale (la fase delle indagini preliminari) nel sistema italiano e nel sistema polacco. Verranno altresì considerate le differenze tra i due sistemi e le difficoltà incontrate dai traduttori polacchi.

Il processo penale sia in Polonia sia in Italia inizia quando alla polizia giudiziaria (PG) o al pubblico ministero (PM) giunge la notizia che è stato commesso un reato. La notizia acquisita da parte della polizia deve essere comunicata al pubblico ministero entro 48 ore. Successivamente la notizia viene trascritta nel registro delle notizie di reato (R.D.N.R.)<sup>19</sup>. Il pubblico ministero dà inizio alle indagini preliminari. Nel caso in cui il reato sia stato commesso da uno straniero che non conosce la lingua del paese in cui si trova, nel nostro caso la lingua polacca o italiana, la polizia chiama l'interprete giurato. L'interprete appartiene, come aiutante, agli organi processuali, però non esprime le proprie opinioni<sup>20</sup>. Mentre la polizia (in Polonia) o la polizia giudiziaria (in Italia) e il pubblico ministero (sia in Polonia sia in Italia) si occupano delle procedure giudiziarie, all'interprete o al traduttore spetta la traduzione di vari documenti: verbali, avvertenze, decisioni.

Il vigente sistema italiano di diritto processuale penale contempla una netta separazione tra la prima fase del processo penale, chiamata delle indagini preliminari, svolte dalla Polizia Giudiziaria, sotto la direzione del Pubblico Ministero o personalmente dal Pubblico Ministero e finalizzata all'accertamento della *notitia criminis*<sup>21</sup> e quelle successive. Dopo la prima fase, che è la fase non giurisdizionale, avviene la vera e propria fase del processo di natura giurisdizionale, celebrata innanzi ad un giudice nel contraddittorio tra PM ed imputato, finalizzata alla pronuncia in merito all'imputazione.

Lo schema delle fasi non è difficile e non dovrebbe creare dei problemi ad un interprete, ma già dall'inizio notiamo una differenza concettuale tra i termini che spesso vengono usati come sinonimi: procedimento e processo. È bene chiarire che per procedimento intendiamo la fase che inizia con l'acquisizione della notizia di reato e che giunge all'esercizio dell'azione penale. Il processo invece indica la fase del procedimento penale che si svolge davanti al giudice e che consegue all'esercizio dell'azione penale.

Per trovare informazioni sul processo penale svolto in Polonia, i traduttori possono affidarsi ad una serie di libri della Casa Editrice ParkPrawo, e spe-

<sup>19</sup> D. Forapani, *Italiano per giuristi*, Alma Edizioni, Firenze 2005, pp. 106–108.


<sup>20</sup> *Kodeks postępowania karnego*, LexisNexis, Warszawa 2008, pp. 62–64.

<sup>21</sup> AA.VV., *Schemi & Schede di diritto processuale penale*, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli 2007, p. 9.

cialmente a *Kodeks postępowania karnego*<sup>22</sup>. Gli autori Maciej Czajka e Andrzej Światłowski offrono ai lettori in modo abbastanza semplice ma esaustivo la spiegazione del vigente sistema polacco del procedimento penale.

Di seguito viene presentato in forma di diagramma il breve *iter* del procedimento penale in Italia.

Diagramma 2. Svolgimento del procedimento penale in Italia<sup>23</sup>



La prima differenza fra le indagini preliminari (*dochodzenie wstępne*) in Italia e in Polonia sta nelle strutture. In Italia, il PM è il *dominus* esclusivo dell'attività di direzione dell'indagine. La polizia giudiziaria ha il compito di riferire la notizia di reato senza indugio al PM.

In Polonia, invece, si assiste alla *dicotomia* tra le indagini condotte in piena autonomia dalla polizia giudiziaria e quelle svolte da parte di PM e sotto la sua direzione (*śledztwo*).

In Polonia non esiste, come in Italia, la polizia alle dirette dipendenze del PM. La polizia polacca non può svolgere indagini, questo ruolo spetta alle sezioni speciali di polizia (chiamate *dochodzeniowo-śledcze*) o alle forze speciali (*Centralne Biuro Śledcze, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, organy Straży Granicznej, organy Inspekcji Handlowej*).

<sup>22</sup> M. Czajka, A. Światłowski, *Kodeks postępowania karnego. Prawo w diagramach*, ParkPrawo, Bielsko-Biała 2007.

<sup>23</sup> P. Piccialli, *Il processo penale illustrato*, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli 2007, p. 16.

Alla fine delle indagini, il *prokurator* in Polonia non presenta la richiesta di rinvio a giudizio al giudice per le indagini preliminari (come avviene in Italia), ma è lui stesso a deciderlo e il giudice stabilisce solo la correttezza formale dell'azione del PM. In Polonia, il PM è la persona che decide se rinviare a giudizio (*skierować sprawę do postępowania sądowego*), oppure archiviare le indagini (*umorzyć postępowanie*).

In Italia, invece, il Pubblico Ministero fa la richiesta di rinvio a giudizio ad un giudice particolare: il GUP ( giudice dell'udienza preliminare). Questa figura è sconosciuta nel procedimento penale polacco, e il termine GUP dovrebbe essere tradotto come: *sędzia rozprawy wstępnej*.

Se invece il PM in Italia vuole fare la richiesta di archiviazione o vuole adottare una misura cautelare contro l'indagato (richiesta di riti alternativi), deve rivolgersi ad un giudice avente una specifica funzione: il giudice per le indagini preliminari (GIP). La figura del GIP non esiste in Polonia. Il termine dovrebbe essere tradotto come: *sędzia nadzorujący postępowanie przygotowawcze o sędzia do spraw postępowania przygotowawczego*. Un'altra possibilità di tradurre l'acronimo GIP è quella di usare il termine *sędzia śledczy* perché GIP è il giudice che presiede al controllo delle richieste del PM durante la fase delle indagini preliminari.

Per mostrare alcune difficoltà riscontrabili dai traduttori polacchi presentiamo la tabella numero 3 con i soggetti del procedimento penale in Polonia. È necessario ricordare che le categorie proposte dalla legge polacca non corrispondono a quelle italiane. In Polonia oltre alla persona del PM, alla polizia e al tribunale troviamo organi poco conosciuti o sconosciuti agli italiani tra cui: *organy Straży Granicznej, organy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, organy Inspekcji Handlowej, organy Żandarmerii Wojskowej, organy Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej*<sup>24</sup>.

Tabella 3. Soggetti del procedimento penale in Polonia

Kategoria Categoria	Postępowanie przygotowawcze w Polsce Indagini preliminari in Polonia	Postępowanie przygotowawcze we Włoszech Indagini preliminari in Italia
Organy procesowe Organi processuali	Prokurator, Policja, Sąd, jak również: organy Straży Granicznej, organy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, organy Inspekcji Handlowej	Pubblico Ministero, Tribunale, Polizia Giudiziaria Non esistono le forze speciali
Strony procesowe Parti processuali	Podejrzany Pokrzywdzony	Indagato Parte offesa dal reato
Przedstawiciele stron procesowych Rappresentanti delle parti processuali	Obrońca jako reprezentant podejrzanego Pełnomocnicy jako reprezentanci pozostałych stron procesowych	Difensore di fiducia Rappresentanti o difensori

<sup>24</sup> M. Czajka, A. Światłowski, *op. cit.*, p. 24.

Tabella 3 (seguito)

Pomocnicy organów procesowych Aiutanti degli organi processuali	Tłumacze, specjaliści, protokolanci	Traduttori, esperti, periti, verbalizzanti
Źródła dowodu Le fonti delle prove	Podejrzany Świadkowie Biegli Osoba poddana oględzinom lub badaniom ciała Osoba przeprowadzająca wywiad środowiskowy	Indagato Testimoni Periti Persona sottoposta alle ispezioni e agli esami del corpo Persona che svolge inchiesta

Nella tabella numero 4 abbiamo scelto alcuni termini presi dalla terminologia giuridica prevista per il procedimento penale. Il nostro scopo è quello di confrontare il termine polacco con il termine esistente nel codice di procedura penale italiana e con i termini presenti nei dizionari polacchi.

Tabella 4. I termini scelti: *pokrzywdzony*, *podejrzany*, *oskarżony*, *prokurator*, *oskarżyciel publiczny*

Termine	Italiano cpp Włoski KPK <sup>25</sup>	Słownik prawniczy włosko-polski <sup>26</sup>	Słownik polsko-włoski WP <sup>27</sup>	Słownik polsko-włoski REA <sup>28</sup>
Pokrzywdzony	La persona offesa dal reato	Parte lesa – strona poszkodowana /pokrzywdzona; Persona offesa – osoba znieważona Nel dizionario non è presente il termine: La persona offesa dal reato	Parte lesa	Parte lesa
Podejrzany	Indiziato	Indiziato – podejrzany Indagato – przesłuchiwany w charakterze podejrzanego	Indiziato	Indiziato
Oskarżony	Imputato	Imputato – oskarżony Accusato – oskarżony	Accusato, Imputato	Imputato, Accusato

<sup>25</sup> M. Chiavario, D. Manzione, T. Padovani, *Codici e leggi per l'udienza penale*, Zanichelli, Torino 1999.

<sup>26</sup> M. Grelewicz-La Mela, B. Nuzzo, *Słownik prawniczy włosko-polski*, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.

<sup>27</sup> W. Meisels, *Podręczny słownik polsko-włoski*, WP, Warszawa 1996, vol. 1 e 2.

<sup>28</sup> M.K. Podracka (dir.), *Uniwersalny słownik polsko-włoski*, REA, Warszawa 2008.

Tabella 4 (seguito)

Prokurator	Pubblico Ministero	Pubblico Ministero Procuratore	Procuratore	Pubblico Ministero, Procuratore
Oskarżyciel publiczny	Parte civile in un'azione penale	Pubblico Ministero Pubblico Accusatore	Pubblica Accusa, Pubblico Accusatore Il Pubblico Ministero	Pubblico Accusatore Pubblico Ministero

Il codice di procedura penale e il codice penale italiano dedicano un titolo apposito al soggetto della persona offesa. Tale persona non è parte processuale nella legge italiana pur essendo titolare di una serie di diritti e facoltà, che può esercitare tanto nella fase del procedimento quanto in quella del processo. Invece nel codice penale polacco la persona offesa fino al momento della lettura dell'atto di accusa può presentare domanda di partecipazione nel ruolo di *oskarżyciel posiłkowy* e può così diventare parte processuale. È interessante osservare che l'equivalente del termine *pokrzywdzony* proposto dai dizionari polacchi non corrisponde al termine giuridico italiano del codice di procedura penale: in questo caso il traduttore rischia di commettere un errore e di preparare il testo senza usare la terminologia esatta.

Secondo il codice italiano di procedura penale l'indiziato è la persona sottoposta alle indagini preliminari<sup>29</sup>. Di conseguenza il soggetto nei cui confronti sono svolte le investigazioni viene denominato indagato ed a lui sono estese le stesse garanzie che spettano all'imputato (art. 61 del cpp<sup>30</sup>). L'imputato è la persona fisica nei confronti della quale il PM esercita l'azione penale. La difficoltà della traduzione della parola *oskarżony* è legata anche ai dizionari disponibili sul mercato polacco.

Una piccola sorpresa viene riservata a tutti coloro che amano guardare film polizieschi o seguire sceneggiati televisivi molto popolari. Per citare solo un esempio di trasmissione nota al pubblico italiano e polacco, ci riferiamo al titolo: *CSI: Scena del crimine*, in polacco: *CSI: zagadki kryminalne Las Vegas*. La serie televisiva statunitense viene trasmessa dal 2001 in Italia, e in Polonia dal 2007, e ruota attorno alle indagini della squadra del «turno di notte» della polizia scientifica<sup>31</sup>.

Diamo questo esempio perché il suo successo – non solo negli USA, ma anche in Polonia e in Italia – ha in qualche modo influito sul linguaggio giuridico: non quello dei codici, bensì quello usato nella vita quotidiana dalla polizia, dai medici o dal PM in situazioni informali. Molto spesso, nella versione italiana di *CSI* sentiamo la parola accusato. Un traduttore che guarda la versione italiana può

<sup>29</sup> M. Chiavario, D. Manzione, T. Padovani, *op. cit.*, p. 176.

<sup>30</sup> *Ibidem*, p. 177.

<sup>31</sup> [www.it.wikipedia.org/wiki/CSI](http://www.it.wikipedia.org/wiki/CSI).

memorizzare questa parola e poi usarla traducendo un testo sulle indagini e sulle avvertenze, invece del termine preso dal codice penale, *imputato*. Le difficoltà della traduzione nascono anche dalle fonti di cui disponiamo. Nel caso di dizionari vecchi, al primo posto troviamo la parola *accusato* (Dizionario WP, Meisels), ma il dizionario della Casa Editrice REA ci offre *in primis* la versione giusta. In entrambi i casi mancano sia la spiegazione della differenza tra *imputato* e *accusato*, sia la nota riguardante l'uso di questi due termini.

La figura del Pubblico Ministero crea un vero problema per i traduttori polacchi. In Polonia abbiamo tre categorie di Pubblico Ministero: *oskarżyciel publiczny*, *oskarżyciel posiłkowy* e *oskarżyciel prywatny*. Purtroppo nei dizionari polacco-italiani non troviamo la traduzione di questi termini<sup>32</sup>. Secondo il codice di procedimento penale polacco, art. 370 § 1, la persona indagata può ricevere domande da parte di: *oskarżyciel publiczny*, *oskarżyciel posiłkowy*, *pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego*, *oskarżyciel prywatny*, *pełnomocnik oskarżyciela prywatnego*. L'enciclopedia italiana Wikipedia sotto il termine Pubblico Ministero (detto anche pubblica accusa) non ci dà purtroppo una categorizzazione simile a quella polacca, ma grazie alla dettagliata lettura del codice o del dizionario giuridico riusciamo a trovare i termini: procuratore della repubblica, magistrato, procuratore *ad litem*, procuratore aggiunto, parte civile in un'azione penale.

Nella tabella 5 presentiamo la nostra proposta di traduzione dei termini sopra menzionati, stilata secondo la terminologia usata nel codice di procedimento penale:

Tabella 5. Soggetti dell'udienza in Polonia

Uczestnicy rozprawy w Polsce	Soggetti dell'udienza in Polonia
Oskarżyciel publiczny	Pubblico Ministero
Oskarżyciel posiłkowy	Parte civile in una azione penale
Pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego	Procuratore della parte civile in una azione penale
Oskarżyciel prywatny	Accusa privata
Pełnomocnik oskarżyciela prywatnego	Procuratore dell'accusa privata

## IL CASO DI GIANRICO CAROFIGLIO

Per concludere questa ricerca sui termini giuridici possiamo fare riferimento ai libri di Gianrico Carofiglio (nato nel 1961), magistrato, scrittore e senatore italiano, autore di opere legate al genere del *legal thriller* italiano. Le vicende dell'avvocato Guido Guerrieri sono iniziate nel 2002 con la presentazione di *Testimone inconsapevole* (Sellerio, 2002), nel 2003 è uscita la seconda opera dedicata all'avvocato, *Ad occhi chiusi*, sempre per la stessa casa editrice, la Sellerio.

<sup>32</sup> J. Poznański, *Thumacz w postępowaniu karnym*, Translegis, Warszawa 2007, p. 61.

Nel settembre del 2006 Carofiglio ha pubblicato un altro romanzo sempre con lo stesso protagonista, intitolato *Ragionevoli dubbi* (Sellerio, 2006). Carofiglio, magistrato dal 1986, ha lavorato come pretore a Prato, pubblico ministero a Foggia e successivamente ha svolto le funzioni di sostituto procuratore alla direzione distrettuale antimafia di Bari.

I romanzi di Carofiglio offrono sia la possibilità di svago seguendo le avventure dell'avvocato Guerrieri sia, al contempo, di entrare in contatto con il linguaggio giuridico presentato in modo competente. Per le persone interessate al linguaggio giuridico, la lettura dei libri di Carofiglio può essere una fonte di contatto con la terminologia usata dai magistrati italiani. In Polonia finora sono uscite le traduzioni di tre libri, la casa editrice WAB ha pubblicato *Świadek mimo woli*<sup>33</sup>, *Z zamkniętymi oczami*<sup>34</sup>, *Ponad wszelką wątpliwość*<sup>35</sup>.

Per fare un esempio della ricchezza terminologica dei romanzi di Carofiglio, riportiamo un frammento del libro *Testimone inconsapevole*<sup>36</sup> e di seguito la relativa traduzione.

Il giudizio abbreviato è uno di quelli che nel gergo degli addetti ai lavori si chiamano riti speciali. Di regola, quando il pubblico ministero finisce le indagini, in un procedimento per omicidio, chiede al giudice per l'udienza preliminare il rinvio a giudizio.

L'udienza preliminare serve a verificare se ci sono le condizioni per fare un processo che, per il caso dell'omicidio, è competenza della corte di assise, composta di giudici professionisti e di giudici popolari. Se il giudice per l'udienza preliminare ritiene che queste condizioni esistano, ordina il rinvio a giudizio. L'imputato però ha la possibilità di evitare il rinvio a giudizio dinanzi alla corte di assise e ottenere un processo semplificato, il rito abbreviato, appunto. All'udienza preliminare può chiedere, direttamente o attraverso il suo difensore, che il processo sia definito – si dice – allo stato degli atti. Questo significa che il giudice dell'udienza preliminare, basandosi sugli atti di indagine del pubblico ministero, decide se ci sono prove sufficienti per condannare l'imputato. Se queste prove ci sono, appunto, lo condanna<sup>37</sup>.

Procedurę w trybie przyspieszonym nazywa się w sądowym żargonie postępowaniem specjalnym. Na ogół, kiedy prokurator zamyka dochodzenie w sprawie o zabójstwo, prosi się sędziego śledczego o zwołanie posiedzenia wstępnego. Posiedzenie wstępne służy do tego, aby stwierdzić, czy istnieją warunki do wytoczenia procesu, który w wypadku zabójstwa należy do kompetencji sądu przysięgłych. Kiedy sędzia śledczy uzna, że takie warunki istnieją, wydaje decyzję o procesie. Oskarżony ma jednak możliwość uniknięcia procesu przed sądem przysięgłych i przysługuje mu prawo do postępowania w trybie przyspieszonym.

Na rozprawie wstępnej można wnosić, bezpośrednio albo przez swojego obrońcę, aby postępowanie odbyło się – tak to się nazywa – na podstawie materiału dowodowego „zgodnego ze stanem akt”. Znaczy to, że sędzia na rozprawie wstępnej, opierając się na aktach śledztwa prokuratorskiego, orzeka, czy istnieją wystarczające dowody na to, aby oskarżonego skazać. Jeśli takie dowody istnieją, skazuje go<sup>38</sup>.

<sup>33</sup> G. Carofiglio, *Świadek mimo woli*, trad. J. Ugniewska, WAB, Warszawa 2008.

<sup>34</sup> G. Carofiglio, *Z zamkniętymi oczami*, trad. J. Ugniewska, WAB, Warszawa 2009.

<sup>35</sup> G. Carofiglio, *Ponad wszelką wątpliwość*, trad. J. Wachowiak-Finlaison, WAB, Warszawa 2010.

<sup>36</sup> G. Carofiglio, *Testimone inconsapevole*, Sellerio, Palermo 2002.

<sup>37</sup> *Ibidem*, pp. 63–64.

<sup>38</sup> G. Carofiglio, *Świadek...*, pp. 53–54.

Il frammento del testo di Carofiglio sopracitato è, come vediamo, ricco di termini specialistici. Ora cercheremo di paragonare la versione italiana di Carofiglio con la traduzione proposta da Joanna Ugniewska e la nostra proposta.

Il testo di Carofiglio <i>Testimone inconsapevole</i>	G. Carofiglio, <i>Świadek mimo woli</i> Traduzione di Joanna Ugniewska	Traduzione proposta secondo i termini contenuti nel cpp
Giudizio abbreviato	Procedura w trybie przyspieszonym	Procedura w trybie przyspieszonym
Riti speciali	Postępowanie specjalne	Postępowanie specjalne
Pubblico Ministero finisce le indagini	Prokurator zamyka dochodzenie	Prokurator zamyka dochodzenie
Giudice per l'udienza preliminare	Sędzia śledczy	<i>Sędzia rozprawy wstępnej</i>
Rinvio a giudizio	Posiedzenie wstępne	<i>Skierowanie sprawy do postępowania sądowego</i>
L'udienza preliminare	Posiedzenie wstępne	Posiedzenie wstępne
Corte di assise	Sąd przysięgłych	Sąd przysięgłych
Giudici popolari	–	Ławnicy
L'imputato	Oskarżony	Oskarżony
Processo semplificato, il rito abbreviato	Postępowanie w trybie przyspieszonym	Postępowanie uproszczone w trybie przyspieszonym
Difensore	Obrońca	Obrońca

Dall'analisi qui sopra riportata possiamo evincere che la traduttrice ha tradotto la maggior parte dei termini in modo adeguato. In due casi Giudice per l'udienza preliminare e rinvio a giudizio, la nostra proposta è diversa da quella di Ugniewska ed è conforme ai termini contenuti nel codice di procedura penale. Invece la versione di Ugniewska utilizza termini tipici del gergo professionale e questo determina due conseguenze: la prima è di rendere accessibile la lettura ad un pubblico non esperto, la seconda è di essere comprensibile anche da parte degli addetti ai lavori. La traduzione letteraria, come vediamo in relazione al testo *Świadek mimo woli* di Carofiglio, costituisce un compromesso molto difficile, una lunga ricerca della forma perfetta. Il processo di traduzione è una specie di sfida che offre al traduttore la possibilità di conoscere le proprie capacità e i propri limiti, ma guardare soprattutto alle necessità del lettore.

Nel frammento sopracitato non è stata tradotta l'espressione «composta di giudici professionisti e di giudici popolari», probabilmente per semplificare la lettura del test, in quanto una spiegazione del termine precedente, corte d'assise. Anche per quanto riguarda «il processo semplificato, il rito abbreviato», la traduzione dei diversi termini è stata semplificata.

L'analisi svolta nel presente articolo aveva come scopo di portare all'attenzione del lettore alcuni problemi che i traduttori incontrano nel tradurre testi giuridici. Si è cercato di presentare in modo chiaro il sistema del procedimento penale italiano ed i termini specialistici relativi ad esso. Naturalmente la capacità

del traduttore sta nella consapevolezza dei possibili problemi. Nel campo della procedura penale abbiamo sempre numerosi dubbi ed incertezze, molto spesso troviamo termini per i quali non siamo in grado di proporre degli equivalenti. Il fatto nasce dalle differenze tra ordinamenti giuridici, che hanno caratteristiche peculiari differenti. Proprio per questo la traduzione di un testo giuridico è così complessa. Nell'articolo i principali momenti processuali sono stati rappresentati con i diagrammi che costituiscono un moderno strumento didattico per analizzare ed imparare i singoli istituti inseriti nell'*iter* delle diverse fasi processuali. Anche la letteratura contemporanea offre la possibilità di entrare in contatto con la terminologia specialistica, come nel caso di Carofiglio.

## BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *Schemi & Schede di diritto processuale penale*, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli 2007.
- Carofiglio G., *Ponad wszelką wątpliwość*, WAB, Warszawa 2010.
- Carofiglio G., *Świadek mimo woli*, WAB, Warszawa 2008.
- Carofiglio G., *Testimone inconsapevole*, Sellerio, Palermo 2002.
- Carofiglio G., *Z zamkniętymi oczami*, WAB, Warszawa 2009.
- Chiavario M., D. Manzione, T. Padovani, *Codici e leggi per l'udienza penale*, Zanichelli, Torino 1999.
- Czajka M., A. Światłowski, *Kodeks postępowania karnego. Prawo w diagramach*, ParkPrawo, Bielsko-Biała 2007.
- Dziennik Ustaw nr 15 z 2005 r., poz. 131.
- Forapani D., *Italiano per giuristi*, Alma Edizini, Firenze 2005.
- Gizbert-Studnicki T., «Czy istnieje język prawny», *Państwo i Prawo* 3, 1979, pp. 49–60.
- Gizbert-Studnicki T., *Język prawny w perspektywie socjologicznej*, Zeszyty Naukowe UJ, 1986.
- Grelewcz-La Mela M., B. Nuzzo, *Słownik prawniczy włosko-polski*, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
- Jopek-Bosiacka A., *Przekład prawny i sądowy*, PWN, Warszawa 2006.
- Kalinowski S., Wróblewski J., *Zagadnienia polskiej terminologii prawniczej: I Konferencja Terminologiczna*, Warszawa 5–6 czerwca 1978, Ośrodek PAN, Warszawa 1978.
- Kodeks postępowania karnego*, LexisNexis, Warszawa 2008.
- Kołodziej R., «Problemy terminologiczne w tłumaczeniach polskiego kodeksu pracy na język niemiecki», *Lingua Legis* 16, marzec 2008.
- Kubacki A.D., «Zestawienie niemieckich i polskich ekwiwalentów nazw władzy sądowniczej», *Lingua Legis* 16, marzec 2008.
- Lizisowa M.T., *Język w urzędach i sądach*, Collegium Columbinum, Kraków 2006.
- Lizisowa M.T., *Podstawowe terminy prawne w statutach staropolskich na tle słowiańskim. Studium semantyczne*, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1995.
- Lizisowa M.T., *Tekst, kontekst, interpretacja: w poszukiwaniu semiotyczno-dyskursywnych wzorców konkretyzacji języka*, Collegium Columbinum, Kraków 2006.
- Malinowski A., *Polski język prawny. Wybrane zagadnienia*, LexisNexis, Warszawa 2006.
- Meisels W., *Podręczny słownik polsko-włoski*, WP, Warszawa 1996.
- Piccialli P., *Il processo penale illustrato*, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli 2007.
- Podracka M.K. (dir.), *Uniwersalny słownik polsko-włoski*, REA, Warszawa 2008.

- Poznański J., *Tłumacz w postępowaniu karnym*, Translegis, Warszawa 2007.
- Szczepankowska I., *Język prawny I Rzeczypospolitej w „Zbiorze praw sądowych” Andrzeja Zamoj-  
skiego*, Cz. 1: *Pojęcia prawne*, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2004.
- Szczepankowska I., *Język prawny I Rzeczypospolitej w „Zbiorze praw sądowych” Andrzeja Zamoj-  
skiego*, Cz. 2: *Wypowiedzi normatywne*, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Biały-  
stok 2004.
- Szczepankowska I., *Styl a semantyka*, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008.
- Wróblewski B., *Język prawny i prawniczy*, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1948.
- Zajda A., *Studia z historii polskiego słownictwa prawniczego i frazeologii*, Wydawnictwo Uniwer-  
sytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
- Zieliński M., *Wykładnia prawa: zasady, reguły, wskazówki*, LexisNexis, Warszawa 2002.
- Ziemiński Z., *Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa*, PWN, Warszawa 1974.
- Żochowski M., «Sądownictwo specjalne we Włoszech», *Lingua Legis* 16, marzec 2008.
- Żochowski M., «Terminologia podstawowych pojęć włoskiego systemu podatkowego», *Lingua  
Legis* 14, kwiecień 2006.
- Żochowski M., «Terminologia samorządowa polsko-włoska», *Lingua Legis* 10, wrzesień 2002,  
pp. 43–53.
- [www.it.wikipedia.org/wiki/CSI](http://www.it.wikipedia.org/wiki/CSI).

## PITFALLS AWAITING POLISH TRANSLATORS OF ITALIAN AND POLISH LEGAL TEXTS

### Summary

According to the 1948 definition by the criminal law professor Bronisław Wróblewski, the language of law is the language of acts of law, while the legal language is the language of court documents, legal commentaries and academic theses. Although there are numerous publications devoted to specialist terminology for the most popular languages, the sources for the Italian language are scarce, which makes it difficult to learn and apply the correct terms. In the article the author points to the pitfalls awaiting Polish translators of Italian law and legal texts, and proposes her own translations of selected Italian criminal law terms.

In addition, she refers to the works of Gianrico Carofiglio, Italian writer and prosecutor, who has written a criminal trilogy featuring the defence counsel Guerrieri. Carofiglio's crime novels, published in Poland between 2008 and 2010 by WAB, enable the readers to become familiar with the rich modern terminology of law and legal documents; in addition, the Polish translations can be an excellent tool for the future and current Italian language translators who explore the complexities of the legal language.

**Key words:** legal language, criminal proceedings, accused, Carofiglio